

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour d'arbitrage (Corte di arbitrato) (Belgio) con ordinanza 13 luglio 2005 nel procedimento Ordre des barreaux francophones et germanophones, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles (Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles) contro Conseil des Ministres, e Ordre des barreaux flamands (Ordine degli avvocati fiamminghi) e Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles (Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles) contro Conseil des Ministres

(Causa C-305/05)

(2005/C 243/15)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 13 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 luglio 2005, nel procedimento Ordre des barreaux francophones et germanophones, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles (Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles) contro Conseil des Ministres, e Ordre des barreaux flamands (Ordine degli avvocati fiamminghi) e Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles (Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles) contro Conseil des Ministres, la Cour d'arbitrage (Corte di arbitrato), ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/CE, recante modifica della direttiva del Consiglio 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite⁽¹⁾, violi il diritto a un equo processo quale garantito dall'art. 6 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e di conseguenza l'art. 6, n. 2 del Trattato sull'Unione europea, in quanto il nuovo art. 2 bis, sub. 5) che esso ha inserito nella direttiva 91/308/CEE, impone l'inclusione dei membri delle professioni legali indipendenti, senza escludere la professione di avvocato, nell'ambito di applicazione di questa stessa direttiva, la quale, in sostanza, ha per oggetto di imporre alle persone e agli enti da essa contemplati l'obbligo di informare le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di qualsiasi fatto che potrebbe essere indizio di un siffatto riciclaggio (art. 6 della direttiva 91/308/CEE, sostituito dall'art. 1, sub 5) della direttiva 2001/97/CE.

⁽¹⁾ GU L 344, del 28.12.2001, pag. 76.

Ricorso proposto il 4 agosto 2005 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-308/05)

(2005/C 243/16)

(lingua processuale: l'olandese)

Il 4 agosto 2005 dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stato proposto un ricorso dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Antonio Aresu e Hubert van Vliet, in qualità di agenti, contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le misure normative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 dicembre 2001, 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11, pag. 4), o comunque non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva;
2. condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti:

L'art. 21 della direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla detta direttiva con efficacia, al più tardi, a decorrere dal 15 gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

La Commissione deve constatare che il Regno dei Paesi Bassi non ha ancora adottato, o perlomeno non ha comunicato, le dette disposizioni.